

LIII.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Presentazione di un progetto di legge per la leva di mare sui giovani nati nel 1870 — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91 — Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e facoltà al Governo del Re per provvedere all'amministrazione della colonia — Approvazione di tutti gli articoli del progetto previa osservazioni del senatore Majorana-Catalabiano, relatore, sugli articoli 1 e 4, e risposte del presidente del Consiglio — Approvazione per articoli del progetto di legge: Computo del tempo trascorso in servizio dai funzionari coloniali ed altri dipendenti dal Ministero degli affari esteri nei possedimenti d'Africa agli effetti della pensione — Comunicazione — Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91 e degli articoli del progetto di legge — Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pom.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

BRIN, ministro della marina. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la «Leva di mare sui giovani nati nell'anno 1870», che fu già approvato dalla Camera dei deputati.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io propongo che l'esame del progetto di legge per la Leva di mare,

presentato testè dal ministro della marina sia inviato alla medesima Commissione che riferì sulla leva di terra per i nati del 1870.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge per stabilire il contingente della leva di mare per i nati del 1870.

Il senatore Brioschi propone che l'esame di questo progetto di legge sia deferito alla stessa Commissione che riferì sulla leva di terra per i nati del 1870.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Per conseguenza i signori senatori Torre, Assanti, Manzoni, Colonna Fabrizio e Corsi Luigi sono pregati di riunirsi sollecitamente per l'esame di questo progetto di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Prego il senatore, segretario, Corsi Luigi a voler fare l'appello nominale.

Il senatore, segretario, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e facoltà al Governo del Re per provvedere all'amministrazione della colonia ». (N. 102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e facoltà al Governo del Re per provvedere all'amministrazione della colonia ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale di questo progetto di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di emanare nell'Eritrea le leggi che regolino:

a) lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato;

b) le condizioni della proprietà immobiliare;

c) i rapporti di diritto tra italiani, stranieri e indigeni;

d) gli ordinamenti locali della giustizia, della polizia e dell'amministrazione finanziaria, civile e militare in quanto non importino una spesa a carico del bilancio generale dello Stato.

Esso è pure autorizzato a pubblicare nella colonia le leggi civili e penali del Regno, con quelle modificazioni che crederà richieste dalle condizioni locali e che non riguardino lo stato personale e di famiglia dei cittadini italiani.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro degli affari esteri sulla lettera *d* dell'art. 1.

In essa è detto che le leggi, le quali devono regolare la colonia, provvederanno agli ordinamenti locali della giustizia, della polizia e dell'amministrazione finanziaria.

L'Ufficio centrale, non trovando nella legge altra più esplicita disposizione, intende che, nel concetto di ordinamento d'amministrazione finanziaria, sia compresa la potestà al Governo di battere moneta in servizio della colonia, vale a dire indipendentemente dal sistema monetario della madre patria, sia che questa lo avesse, come l'ha in atto, governato da convenzioni internazionali, sia che più tardi l'avesse affatto autonomo.

L'Ufficio centrale pertanto gradirebbe che fosse detta una parola in proposito dal presidente del Consiglio; dappoiché esso giudica sia importante, almeno in via di mera interpretazione, l'affermazione della potestà non espressamente contemplata nella legge.

Cotesta affermazione varrà pure a dare spiegazione ad altre leggi, e soprattutto ad un trattato di prossima ed imminente discussione, nel quale si discorre del diritto nel Governo di battere moneta in relazione all'Imperatore Menelik; e cotesto diritto è appunto quello che deve sorgere dalla potestà di ordinar l'amministrazione della colonia.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Nell'ufficio del consigliere delle finanze noi intendiamo che si riacchiuda anche la facoltà della coniazione delle monete.

Del resto, questo andrebbe in relazione col trattato che è sotto l'esame di una Commissione speciale del Senato, nel quale è detto che è data facoltà al Re Menelik e a noi di coniare una moneta speciale.

La coniazione di questa moneta non ha alcun rapporto con l'unione latina. La nostra sarà una moneta speciale per la colonia. Ora il Senato sa, che nei vari trattati per l'unione latina si parla di colonie per la sola Francia,

e non per l'Italia; e però siamo d'accordo nell'interpretazione del comma *d* dell'art. 1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di concedere nell'Eritrea a privati ed a Società, a scopo di colonizzazione agricola, terreni demaniali o di qualsivoglia natura, e di determinarne le condizioni, purchè vi sia espresso il patto di decadenza del concessionario nel caso di non adempimento degli obblighi imposti, e purchè ogni singola concessione, a chiunque fatta, non comprenda estensioni di terreno superiori ad un massimo di dieci mila ettari, e, quando si tratti di società, non si accordino diritti per un periodo di tempo che ecceda i cinquant'anni;

b) di provvedere alle opere di pubblica utilità, in quanto non importino spesa a carico del bilancio generale dello Stato;

c) di decretare tasse ed imposte, ed ove sia opportuno per la condizione speciale dei luoghi e delle popolazioni, sospenderne il pagamento per un tempo non superiore ad un decennio;

d) di stipulare coi sovrani o capi delle regioni finitime o prossime ai possedimenti italiani convenzioni di amicizia e di commercio, e stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio delle facoltà concesse negli articoli 1 e 2 della presente legge il Governo provvederà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Ogni anno, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione per esporre i provvedimenti emanati, le concessioni fatte, lo stato

dei pubblici servizi, i rapporti della colonia con le popolazioni vicine e le convenzioni stipulate.

In allegato al bilancio dello Stato verranno presentati ogni anno al Parlamento il bilancio preventivo della colonia e il resoconto consuntivo dell'esercizio antecedente, col conto dei residui attivi e passivi, il conto di cassa e il conto dei debiti e dei crediti patrimoniali.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche sull'articolo 4 gioverà uno schiarimento da parte dell'onor. ministro degli esteri.

Si accenna nel capoverso che, in allegato al bilancio dello Stato, verranno presentati, ogni anno, al Parlamento, il bilancio preventivo della colonia il resoconto, ecc.

Ora l'Ufficio centrale, non vedendo determinato nella legge quale dei Ministeri dovesse portare cotesto allegato al bilancio, ha interpretato, anche per il fatto dei precedenti bilanci, che il Ministero dovesse essere quello degli esteri.

Di più ha ritenuto che nel bilancio coloniale si dovesse raccogliere ogni specie di spesa di carattere coloniale e civile, e quindi anche quelle qualsiasi spese che potessero dipendere dal Ministero della marina o da altri Ministeri, per trasporti, di opere pubbliche od altro.

Si prega pertanto il signor ministro di voler fornire qualche spiegazione. Ci duole che siamo costretti a tribolarlo, appunto perchè l'Ufficio centrale, anche per escludere che esso avesse dei dubbi sul conferimento dei chiesti poteri, aveva prestabilito di non proporre alcuna modificazione agli articoli, quali vennero dall'altro ramo del Parlamento.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Il bilancio dello Stato comprende tutti i bilanci delle varie Amministrazioni, ma si capisce che chi deve portare come allegato quello dell'Eritrea al bilancio è il ministro degli esteri.

Nel bilancio del Ministero degli esteri, come il Senato ricorderà, si sono riunite le cifre dei vari Ministeri che, precedentemente allo

esercizio finanziario, che va in vigore in luglio, facevano le spese dei vari servizi per l'Eritrea.

Quindi è, che, mentre precedentemente la cifra per queste spese era nel bilancio degli esteri di L. 131,841, quest'anno la cifra che avete votato ascende ad un milione e mezzo. In questa cifra è compreso quel che si spendeva dal Ministero delle poste e telegrafi, dal Ministero della guerra e da quello della marina.

Nel bilancio dell'Eritrea, di cui fu presentata copia alle due Camere, c'è tutto quello che riguarda la colonia, vale a dire le entrate e le spese locali; e così continueremo a fare.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Le facoltà concesse al Governo del Re con la presente legge dureranno fino al 31 dicembre 1899.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni disposizione generale, o speciale, contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge avrà vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Computo del tempo trascorso in servizio dai funzionari coloniali ed altri dipendenti dal Ministero degli affari esteri nei possedimenti d'Africa agli effetti della pensione » (N. 103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Computo

del tempo trascorso in servizio dai funzionari coloniali ed altri dipendenti dal Ministero degli affari esteri nei possedimenti d'Africa agli effetti della pensione ».

Prego il signor senatore, segretario Corsi L. di dar lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. ne dà lettura.

(V. stampati N. 103).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli: li rileggo:

Art. 1.

Pei funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato, nonchè pei militari dell'esercito e dell'armata, i quali in una o più volte sono stati o saranno, per incarico del Governo, nei possedimenti del Mar Rosso, sulle coste di detto mare al di là del golfo di Suez, nel golfo di Aden ed in tutti i paesi dell'Africa orientale, il tempo del servizio, fino al limite complessivo di due anni, è computato in ragione del doppio per la liquidazione della pensione.

Il tempo passato nelle stesse condizioni, oltre i due anni, è computato con l'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

(Approvato).

Art. 2.

Sono considerate come contratte in servizio, o per effetto del medesimo, le malattie delle quali vanno afflitti gli europei in quelle regioni in conseguenza delle speciali condizioni del clima.

L'applicazione ai singoli casi di questa disposizione sarà fatta previo parere del Consiglio superiore di sanità.

Per la misura della pensione sarà applicato l'art. 21 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

Art. 3.

Sarà computato come utile agli effetti della pensione il tempo passato nelle suddette località dagli esploratori benemeriti per servizi prestati nell'interesse scientifico commerciale o politico della nazione e dalle persone state incaricate dal Governo di speciali missioni nelle località stesse; quando siano stati successivamente assunti in pubblico servizio e si trovino nelle condizioni alle quali le leggi vigenti subordinano il diritto a pensione.

Il diritto ai benefizi del presente articolo sarà determinato con decreto reale.

(Approvato).

Art. 4.

Per la esecuzione della presente legge sarà pubblicato un regolamento approvato con decreto reale.

(Approvato).

Art. 5.

Sono abrogate la legge del 18 aprile 1886, n. 3814, ed ogni disposizione contraria alla presente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà pure nella seduta di domani a scrutinio segreto.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla presidenza la seguente comunicazione:

Roma, 26 giugno 1890.

Eccellenza,

« Oggi continuando alla Camera la discussione del disegno di legge sul Credito fondiario, nella quale sono impegnato da parecchi giorni, non posso intervenire al Senato per la discussione del bilancio del Tesoro, e incarico quindi di rappresentarmi S. E. Gagliardo, sottosegretario di stato.

« Ho l'onore di essere

« Della S. V.

« Devotissimo

« GIOLITTI ».

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91 » (N. 117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890 91 ».

Prego il signor senatore, segretario, Celesia a voler dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA ne dà lettura: (V. stampato N. 117).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli dei quali do lettura.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	425,393,552 13
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	6,321,302 44
3	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,264,250 85
5	Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	1,130,000 »
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem).	111,000 »
7	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	600,000 »
		438,045,105 42

Debiti redimibili.

8	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	20,793,809 07
9	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	15,273,315 93
10	Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del Tesoro - Interessi e premi (Idem)	608,712 56
11	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1º dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	27,982,435 50
		64,658,273 06

Da riportarsi

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

	<i>Riporto</i>	64,658,273 06
12	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	34,443,135 »
13	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (Idem)	<i>per memoria</i>
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem)	7,345,770 »
15	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,871,612 50
16	Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo	2,717,900 60
		<hr/> 111,036,691 16 <hr/>
	<i>Debiti variabili</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	358,151 80
18	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	12,213,634 87
19	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari contemplate dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dall'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785	1,210,000 »
20	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	500,000 »
21	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Idem)	400,000 »
22	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Idem)	12,660,500 »
23	Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina. Convenzione 5 dicembre 1877 (Idem)	8,000 »
24	Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem)	32,061,645 88
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 59,441,932 55 <hr/>

 LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890.

	<i>Riporto</i>	59,441,932 55
25	Annualità chilometrica alla società delle strade ferrate della Sicilia, giusta l'articolo 9 della convenzione approvata colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	148,411 »
26	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Spesa obbligatoria)	4,529,300 »
27	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	12,593,468 »
28	Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea del 2 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato della rete Mediterranea) (Idem)	311,760 »
29	Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048) (Idem)	250,000 »
30	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a) (Idem)	140,000 »
31	Debito vitalizio - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Idem)	900,000 »
32	Debito vitalizio - Pensioni vecchie (Spese fisse ed obbligatorie)	31,427,861 16
		<hr/> 109,742,732 71 <hr/>
	<i>Annualità fisse.</i>	
33	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni	27,554,136. 73 <hr/>
	<i>Dotazioni.</i>	
34	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 » <hr/>

<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
35	Spese pel Senato del Regno.	470,000 »
36	Spese per la Camera dei Deputati	850,000 »
37	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	900,000 »
		2,220,000 »
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
38	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,199,832 »
39	Personale straordinario	83,440 »
40	Spese d'ufficio proprie del Ministero	99,200 »
41	Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del debito pubblico (Spese fisse)	28,000 »
		2,410,472 »
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
42	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	5,160 »
43	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	18,000 »
44	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	22,000 »
45	Spese pel servizio araldico contemplate dall'art. 15 del Regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138 (serie 3ª)	10,000 »
		55,160 »
<i>Corte dei conti.</i>		
46	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,718,777 03
47	Spese d'ufficio	90,000 »
		1,808,777 03

<i>Avvocature erariali.</i>		
48	Personale di ruolo (Spese fisse)	828,245 97
49	Personale straordinario	81,480 »
50	Spese d'ufficio (Spese fisse)	48,100 »
51	Fitto di locali non demaniali (Idem)	31,500 »
		989,325 97
<i>Intendenze di finanza.</i>		
52	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economisti delle Intendenze	2,774,081 63
53	Personale straordinario	163,580 »
		2,937,661 63
<i>Servizio del Tesoro.</i>		
54	Personale di ruolo per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	775,730 »
55	Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali e compensi ai ge- renti provvisori (Idem)	462,900 »
56	Personale della cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	44,100 »
57	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a de- bitto dello Stato	50,000 »
58	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	135,260 »
59	Spese per i servizi del Tesoro	61,100 »
60	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali	16,000 »
61	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	30,000 »
62	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (ec- cettuata la provincia di Roma)	30,000 »
		1,605,090 »

Regie zecche e monetazione.

63	Personale di ruolo (Spese fisse)	100,485 84
64	Spese d'ufficio (Idem)	5,000 »
65	Spese d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie)	110,000 »

215,485 84

Servizi diversi.

66	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria).	2,633,000 »
67	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - (Idem)	264,109 59
68	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e per gli studi occorrenti per il perfezionamento dei titoli stessi	30,600 »
69	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	57,000 »
70	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	33,000 »
71	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'amministrazione del Tesoro	5,000 »
72	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,000 »
73	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato	20,000 »
74	Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	25,000 »
75	Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove, ad orfani di impiegati delle amministrazioni del tesoro, sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi	85,300 »
76	Dispacci telegrafici governativi e spese postali (Spesa d'ordine)	31,500 »
77	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>

Da riportarsi 3,244,509 59

	<i>Riporto</i>	3,244,509 59
78	Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro	12,000 »
79	Spese casuali.	110,000 »
		3,366,509 59
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
80	Personale (Spese fisse).	83,131 68
81	Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine).	587,625 »
82	Fitto di locali (Spese fisse).	1,930 »
83	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine)	510,000 »
		1,182,686 68
	<i>Stabilimenti minerari.</i>	
84	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese pel personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario	15,000 »
85	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario	20,000 »
86	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Imposte erariali a carico dell'amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine)	8,000 »
87	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (Spese fisse).	11,000 »
88	Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (Idem)	22,000 »
89	Mercedi al personale - Agordo (Spesa d'ordine).	202,000 »
90	Acquisto di materiali e trasporti - Spese d'ufficio ed eventuali - Agordo (Idem)	80,000 »
91	Imposte, sovrimeposte e canoni fissi (Spesa obbligatoria e d'ordine) .	3,252 »
		361,252 »

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>		
92	Personale di ruolo (Spese fisse)	109,005 84
93	Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	8,000 »
94	Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto	37,499 84
95	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	13,500 »
96	Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti e di miglioramento dei canali ed opifici	332,000 »
97	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	22,859 35
98	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine)	257,200 »
99	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	10,200 »
100	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	13,000 »
		803,265 03
<i>Fondi di riserva.</i>		
101	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »
102	Fondo di riserva per le spese imprevidite (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	3,000,000 »
		5,500,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
103	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3 ^a) (Spesa obbl.)	17,209,556 »
104	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso (Idem)	6,292 »
105	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Idem)	516,860 96
		17,732,708 96

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890*Servizio delle pensioni.*

(Pensioni nuove).

106	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse e d'ordine)	1,303,019 40
107	Pensioni del Ministero delle finanze (Idem)	6,453,449 71
108	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti - (Idem)	4,539,247 03
109	Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem)	195,668 80
110	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem)	1,627,913 18
111	Pensioni del Ministero dell'interno (Idem)	3,976,140 04
112	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Idem)	855,294 29
113	Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem)	1,471,183 13
114	Pensioni del Ministero della guerra (Idem)	15,667,272 83
115	Pensioni del Ministero della marina (Idem)	2,367,934 56
116	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem)	378,662 98
117	Pensioni straordinarie (Idem)	476,782 75
		39,312,568 70
	TOTALE delle partite di giro	57,045,277 66

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili.

118	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e delle leggi 8 luglio 1883, n. 1483 e 7 aprile 1889, n. 6018 (Spesa obbligatoria)	285,000 »
119	Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 marzo 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Idem)	» 657,821 16
120	Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Idem)	10,000 »
121	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
122	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003	4,000,000 »
123	Prima delle 10 annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a)	2,758,600 »
124	Prima delle 11 annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a)	2,127,000 »
		9,838,421 16

Spese generali di amministrazione.

Presidenza del Consiglio dei ministri.

125 Monumento onorario a Vittorio Emanuele II primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562) 1,200,000 »

126 Spesa per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale (Legge 26 luglio 1888, n. 5593 (Spesa ripartita) per memoria

1,200,000 »

Servizi diversi.

127 Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) 384,930 »

128 Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo 32,900 »

129 Assegni di disponibilità (Spese fisse) 5,000 »

130 Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse 56,720 »

131 Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) 20,000 »

132 Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) per memoria

133 Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico 38,000 »

134 Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti 200,000 »

135 Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) sull'abolizione del corso forzoso 15,000 »

136 Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) 24,109 12

137 Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita) per memoria

Da riportarsi 776,659 12

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

	<i>Riparto</i>	776,659 12
138	Spesa straordinaria per il terzo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento	505,000 »
		1,281,659 12
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
139	Spesa derivante dall'articolo 3° della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	5,177,775 62
140	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	19,836,506 38
141	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	2,894,340 »
142	Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro - Ammortamento (Idem)	1,493,777 56
143	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Idem)	100,000 »
144	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Idem)	150,000 »
145	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	110,000 »
		29,762,399 56
Accensione di crediti.		
146	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003)	4,000,000 »
147	Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1° della legge 30 dicembre 1888, n. 5874 (Spesa obbligatoria)	2,200,000 »
		6,200,000 »

 LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

148	Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
149	Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048) (Idem)	22,000,000 »
150	Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, per le spese delle costruzioni ferroviarie (art. 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181) (Spesa d'ordine)	216,000 »
151	Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per conto delle rispettive casse degli aumenti patrimoniali (art. 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181) (Idem)	13,000 »
		<hr/> 22,229,000 » <hr/>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	438,045,105 42
Debiti redimibili	111,036,691 16
Debiti variabili	109,742,732 71
Annualità fisse	27,554,136 73
Dotazioni	15,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,220,000 »

703,648,666 02

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,410,472 »
Presidenza del Consiglio dei ministri	55,160 »
Corte dei conti	1,808,777 03
Avvocature erariali	989,325 97
Intendenze di finanza	2,937,661 63
Servizio del Tesoro	1,605,090 »
Regie zecche e monetazione	215,485 84
Servizi diversi	3,366,509 59

13,388,482 06

Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,182,686 68
Stabilimenti minerari	361,252 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i>	803,265 03
	2,347,203 71
Fondi di riserva	5,500,000 »
TOTALE della categoria prima	724,884,351 79
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	57,045,277 66
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	781,929,629 45
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato.	
Debiti variabili	9,838,421 16
Spese generali di amministrazione.	
Presidenza del Consiglio dei ministri	1,200,000 »
Servizi diversi	1,281,659 12
	2,481,659 12
TOTALE della categoria prima	12,320,080 28

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	29,762,399 56
Accensione di crediti	6,200,000 »
TOTALE della categoria seconda	35,962,399 56
CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	70,511,479 84
INSIEME (<i>Spesa ordinaria e straordinaria</i>)	852,441,109 29
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	737,204,432 07
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	35,962,399 56
Categoria III. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	22,229,000 »
Totale spese reali	795,395,831 63
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	57,045,277 66
	852,441,109 29

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

PRESIDENTE. Prego il signor segretario Corsi L. di dar lettura dell'allegato A.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
- » n. 5. Debito perpetuo a nome dei Comuni della Sicilia - Interessi.
- » n. 6. Rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
- » n. 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3105.
- » n. 8. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 9. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 10. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro - Interessi e premi.
- » n. 12. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
- » n. 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per le quote di concorso e di anticipazione di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi.
- » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi.
- » n. 15. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (legge 15 gennaio 1885, n. 2892).
- » n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro.
- » n. 20. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 21. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
- » n. 22. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 23. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina - Convenzione 5 dicembre 1877.
- » n. 24. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà.
- » n. 25. Annualità chilometrica alla Società delle strade ferrate della Sicilia, giusta l'art. 9 della convenzione approvata colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
- » n. 26. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
- » n. 27. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per la rete Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
- » n. 28. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea del 2 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato della rete Mediterranea).

- CAPITOLO n. 29. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto per la rete Adriatica approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3018).
- » n. 30. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª).
- » n. 31. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri.
- » n. 32. Pensioni vecchie.
- » n. 37. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 61. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
- » n. 65. Spesa d'esercizio delle zecche.
- » n. 66. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
- » n. 67. Spese di commissione; cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).
- » n. 72. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
- » n. 76. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.
- » n. 77. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 81. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori.
- » n. 82. Carta bollata, macchine e punzoni (Officina fabbricazione carte-valori).
- » n. 86. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana - Imposta erariale a carico dell'amministrazione.
- » n. 89. Mercedi al personale - Agordo.
- » n. 90. Acquisto di materiali e trasporto - Spese di ufficio ed eventuali - Agordo.
- » n. 91. Imposte, sovrimeposte e canoni fissi - Agordo.
- » n. 95. Restituzioni e rimborsi (Canali Cavour).
- » n. 98. Spese per imposte e sovrimeposte (idem).
- » n. 99. Spese di coazioni e di liti (idem).
- » n. 100. Aggio agli esattori delle imposte dirette nella riscossione delle entrate.
- » n. 103. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª).
- » n. 104. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.
- » n. 105. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 106. Pensioni del Ministero del tesoro.
- » n. 107. Pensioni del Ministero delle finanze.
- » n. 108. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
- » n. 109. Pensioni del Ministero degli affari esteri.
- » n. 110. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica.
- » n. 111. Pensioni del Ministero dell'interno.
- » n. 112. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici.
- » n. 113. Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi.
- » n. 114. Pensioni del Ministero della guerra.
- » n. 115. Pensioni del Ministero della marina.
- » n. 116. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- » n. 117. Pensioni straordinarie.
- » n. 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

CAPITOLO n. 120. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione:

- » n. 127. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » n. 131. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 132. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 136. Spese per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
- » n. 139. Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
- » n. 140. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento.
- » n. 141. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento.
- » n. 142. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro - Ammortamento.
- » n. 143. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici; legge 11 agosto 1870, n. 5684 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794 - Ammortamento.
- » n. 144. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 145. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dall'Avvocatura erariale e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 147. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).
- » n. 148. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni ferroviarie emesse per loro conto.
- » n. 149. Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni ferroviarie emesse per loro conto.
- » n. 150. Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, per le spese delle costruzioni ferroviarie (art. 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181).
- » n. 151. Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, per conto delle rispettive casse degli aumenti patrimoniali (art. 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:
- » n. 2. Annualità e prestazioni diverse.
 - » n. 26. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 42. Spese per trasposti dei valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.

- CAPITOLO n. 44. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 45. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 46. Restituzioni e rimborsi (idem).
 - » n. 47. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (demanio).
 - » n. 48. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).
 - » n. 57. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (asse ecclesiastico).
 - » n. 58. Spese di liti (idem).
 - » n. 59. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 67. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1888-92, art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
 - » n. 68. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (imposte dirette).
 - » n. 69. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (idem).
 - » n. 74. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali (idem).
 - » n. 75. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (idem).
 - » n. 76. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 77. Restituzioni e rimborsi (idem).
 - » n. 83. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nelle carceri militari (gabelle).
 - » n. 87. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).
 - » n. 88. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).
 - » n. 95. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (lotto).
 - » n. 96. Aggio d'esazione (idem).
 - » n. 98. Vincite al lotto.
 - » n. 100. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (tasse di fabbricazione).
 - » n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni (idem).
 - » n. 102. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 104. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla

cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperati nelle industrie.

- CAPITOLO n. 109. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
- » n. 110. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio, spese del collegio dei periti, ecc. (dogane).
 - » n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).
 - » n. 114. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198 e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (dazio consumo).
 - » n. 120. Acquisto, riparazione, trasporto del materiale in servizio del dazio consumo nel comune di Napoli.
 - » n. 121. Spese relative alla riscossione dei dazi di consumo negli altri comuni.
 - » n. 122. Restituzione di diritti indebitamente esatti (dazio consumo).
 - » n. 127. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 128. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio della coltivazione dei tabacchi.
 - » n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese di trasporto dei tabacchi e materiali diversi.
 - » n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 135. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata (tabacchi).
 - » n. 142. Paghe agli operai delle saline.
 - » n. 144. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline.
 - » n. 145. Indennità ai rivenditori di sali.
 - » n. 146. Compra e trasporto dei sali.
 - » n. 147. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata (sali).
 - » n. 148. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.
 - » n. 149. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.
 - » n. 150. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 156. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spesa per pesatura dei sali, per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini dei sali e tabacchi.
 - » n. 157. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti.
 - » n. 158. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 166. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 24 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 169. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).
 - » n. 170. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (idem).
 - » n. 171. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od

inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

- CAPITOLO n. 172. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
- » n. 173. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 174. Spesa per la revisione generale dei redditi dei fabbricati.
 - » n. 183. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 184. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 185. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
 - » n. 186. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO n. 9. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese di giustizia.
 - » n. 16. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali e telegrafiche.
- » n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 27. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 10. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 15. Spese di liti.
 - » n. 16. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 38. Gallerie, musei, scavi e monumenti, spese da sostenersi colla tassa di entrata.
 - » n. 58. Propine d'esami nei regi licei e ginnasi, e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie.
 - » n. 72. Propine d'esami ai componenti le commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti tecnici e nautici.
 - » n. 78. Propine per esami di ammissione e di licenza nelle scuole tecniche.
 - » n. 115. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 13. Dispacci telegrafici governativi, spese di posta e pacchi postali.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 28. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).
 - » n. 33. Fondo a calcolo per le anticipazioni delle spese occorrenti al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti.
 - » n. 109. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 5. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 55. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 59. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrente per il collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a.
 - » n. 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 250. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 24. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 25. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di materiale, ecc.
 - » n. 26. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di 1^a classe ai rivenditori ed a chi ne acquista all'ingrosso.
 - » n. 27. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 28. Rimborsi alle Amministrazioni postali estere.
 - » n. 29. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati e rifiutati, e per i pacchi ricomposti e per i francobolli relativi alla francatura de telegrammi, ecc.
 - » n. 30. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti.
 - » n. 31. Rimborsi eventuali.
 - » n. 34. Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2^a classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
 - » n. 39. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 40. Restituzioni di tasse, spese di espresso, ecc. (telegrafi).
 - » n. 42. Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
 - » n. 49. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali.
- » n. 4. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 35. Spese di giustizia criminale militare.
 - » n. 40. Premi e soprassoldi e indennità ai raffermati.
 - » n. 41. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 12. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.
 - » n. 13. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese pel personale, visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
 - » n. 20. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 35. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, da versarsi all'erario.
 - » n. 38. Spese di giustizia.
 - » n. 48. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 54. Pubblicazione del Bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle Casse di risparmio e degli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle Casse medesime.
 - » n. 70. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi — Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 58 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 15 febbraio 1887, n. 4358.
 - » n. 74. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 93. Provvista di carta, stampe ed oggetti vari e di cancelleria al Fondo per il culto e alla Cassa dei depositi e prestiti, ed alle Casse postali di risparmio, compensi per lavori straordinari; mercedi, trasporti, facchinaggi.
 - » n. 94. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 105. Spese per impedire l'importazione e la diffusione della *phylloxera vastatrix*.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 col quale si approva l'elenco A di cui fu data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire

crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884; n. 2016.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario F. Colonna di dar lettura dell'elenco B. Il senatore, segretario, F. COLONNA legge:

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 93. Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti e di miglioramento dei canali ed opifici, ecc. (Canali Cavour).
- n. 94. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (canali Cavour).
- » n. 95. Restituzioni e rimborsi (canali Cavour).
- » n. 96. Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti e di miglioramento dei canali ed opifici, ecc. (canali Cavour).
- » n. 98. Spesa per imposte e sovrimeposte. (Canali Cavour).
- » n. 99. Spese di coazione e di liti. (Canali Cavour).
- » n. 100. Aggio agli esattori delle imposte dirette nella riscossione delle entrate (canali Cavour).
- » n. 127. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:
- a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inserienti comunali per la notificazione dei fogli di carico;
 - b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai Tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;
 - c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

Ministero delle Finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

- CAPITOLO n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'Asse ecclesiastico, e che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle spese fisse sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.
- » n. 36. Spese d'ufficio variabili e materiale:
- a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
 - b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;
 - c) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.

LEGISLATURA XVI. — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

CAPITOLO n. 37. Compra e riparazione di mobili; acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e spese relative:

Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300 e competenze per le perizie e collaudi relativi.

- » n. 39. Spese per l'assestamento catastale per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese degli incanti rimasti deserti ed altre spese:
 - a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al Demanio e stampati relativi;
 - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico.
- » n. 42. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata:
 - a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;
 - b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.
- » n. 44. Aggio d'esazione ai contabili:
 - a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;
 - b) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'Amministrazione.
 - c) Aggio d'esazione ai cancellieri;
 - d) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
 - e) Aggio di esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'Amministrazione.
- » n. 45. Spese di coazione e di liti:
 - a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti injunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;
 - b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
 - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
 - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
 - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
 - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.
- » n. 46. Restituzioni e rimborsi — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsate.

- CAPITOLO n. 47. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 48. Contribuzioni sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:
 - a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
 - b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
 - c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio.
 - » n. 49. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
 - a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione;
 - b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
 - c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
 - d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
 - e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso dell'Amministrazione finanziaria.
 - » n. 50. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali demaniali ed altri beni di demanio pubblico:
 - a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi e per opere portate da contratti debitamente registrati semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
 - b) Spese per perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti e competenze agli ingegneri, ed altri per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione.
 - » n. 51. Spese di materiale per la gestione economica del lago Trasimeno e dei canali demaniali che non si possono per motivi permanenti o temporanei appaltare.
 - » n. 52. Mercedi e compensi straordinari al personale avventizio per la gestione del lago Trasimeno e dei canali demaniali d'irrigazione, compensi per la sorveglianza del Tavoliere di Puglia e per la compilazione dei ruoli di tassa di bonifica, indennità ai periti ed alle commissioni delimitatrici delle spiagge marine, nonchè per onorari notarili ed altre spese per il servizio delle annualità perpetue.
 - » n. 54. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico) — Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
 - » n. 55. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale.
 - » n. 56. Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non si sia potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.
 - » n. 57. Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 58. Spese di liti derivanti dall'Amministrazione dei beni (Asse ecclesiastico).

CAPITOLO n. 59. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

- » n. 165. Stima dei beni demaniali.
- » n. 166. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 168. Spese inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 169. Spese di coazione, di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 170. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 185. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

CAPITOLO n. 64. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze e per missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

- » n. 65. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
- » n. 68. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali.
- » n. 69. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
- » n. 70. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 73. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
- » n. 75. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 3^a).
- » n. 76. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
- » n. 77. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.
- » n. 171. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 173. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

GABELLE.

Servizi comuni.

CAPITOLO n. 79. Soldi per la guardia di finanza.

- » n. 80. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- » n. 81. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.

- CAPITOLO n. 82. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
- » n. 85. Costruzione, riparazione dei battelli finanziari di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza.
 - » n. 87. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 88. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altro comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
 - » n. 89. Laboratori chimici delle gabelle e consiglio tecnico dei tabacchi e dei sali — Assegni, compensi e indennità al personale.
 - » n. 90. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle e pel consiglio tecnico dei tabacchi e dei sali.
 - » n. 91. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

Servizio del lotto.

CAPITOLO n. 92. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

CAPITOLO n. 99. Mercedi agli operai.

- » n. 100. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.
- » n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni, ecc.
- » n. 102. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
- » n. 106. Restituzione della tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazose e sulla cicoria esportate e restituzione di tassa e sull'acido acetico adoperati nelle industrie.

Dogane.

- CAPITOLO n. 107. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate nel territorio estero ed in località disagiate.
- » n. 109. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 110. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, ecc.
 - » n. 115. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

- CAPITOLO n. 115. Stipendi al personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 116. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre per la riscossione del dazio di consumo nel comune di Napoli.
 - » n. 117. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza addetta al servizio del dazio consumo nel comune di Napoli.
 - » n. 119. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione, ecc. pel dazio consumo nel comune di Napoli.
 - » n. 120. Acquisto, riparazione e trasporto del materiale in servizio del dazio consumo nel comune di Napoli.
 - » n. 121. Spese relative alla riscossione del dazio consumo negli altri comuni.
 - » n. 122. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Tabacchi.

- CAPITOLO n. 126. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi; indennità di viaggio e soggiorno, ecc.
- » n. 127. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 128. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi.
 - » n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 133. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
 - » n. 134. Spese di ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
 - » n. 135. Aggio e indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.
 - » n. 136. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali.
 - » n. 137. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali.
 - » n. 138. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori.

Sali.

- CAPITOLO n. 141. Indennità agli impiegati delle saline destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 145. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 146. Compra e trasporto dei sali.
 - » n. 147. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

CAPITOLO n. 148. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie.

- » n. 149. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero.
- » n. 150. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

CAPITOLO n. 152. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, ecc.

- » n. 156. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili, spesa per pesatura dei sali, ve rificazione dei tabacchi, ecc.
- » n. 157. Restituzioni di canoni di rivendite indebitamente percetti.
- » n. 167. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

CAPITOLO n. 14. Assegnamenti al personale degli uffici postali all'estero.

- » n. 24. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
- » n. 26. Premio ai rivenditori di francobolli, di biglietti e delle cartoline postali.
- » n. 27. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.
- » n. 29. Rimborsi ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Pesi e misure.

CAPITOLO n. 74. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3, col quale viene approvato l'elenco B.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo di autorizzare in relazione all'art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento quante occorrono per ricava-

vare la somma di L. 122,241,579 32, la quale, insieme a quella di L. 1,275,378 87 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, corrisponde alla spesa di L. 123,516,958 19 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie per effetto delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048, 24 luglio 1887, n. 4785 e 20 luglio 1888, n. 5550.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

Art. 5.

La somma di L. 760,000 fissata con l'art. 5 della legge 7 aprile 1889, n. 6000, come limite massimo dell'annualità per le pensioni dipendenti dai collocamenti a riposo di autorità, è ripartita per l'esercizio 1890-91 nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del Tesoro	L. 28,000
id. delle finanze	» 54,000
id. di grazia e giustizia e dei culti	» 40,000
id. degli affari esteri	» 20,000
id. dell'istruzione pubblica	» 20,000
id. dell'interno	» 102,000
id. dei lavori pubblici	» 22,000
id. delle poste e dei telegrafi	» 30,000
id. della guerra	» 364,000
id. della marina	» 70,000
id. dell'agricoltura indu- stria e commercio	» 10,000
	<u>L. 760,000</u>

Al conto consuntivo 1890-91 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Così è esaurito l'ordine del giorno.

Per compiere la discussione dei bilanci non manca che discutere lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1890-91. Ora, per informazioni che ho assunto, la relazione intorno a questo progetto di legge non potrà probabilmente essere distribuita che nella mattina di domani. Trattandosi, come il Senato ben sa, di un progetto di legge di molta importanza e che può dar luogo ad una discussione finanziaria, io proporrei che la discussione ne fosse rimandata alla seduta di sabato affinché i signori senatori possano prima esaminare la

relazione e che domani si tenesse intanto Comitato segreto.

Non sorgendo obiezioni rimane così stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91 »:

Votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	10

(Il Senato approva).

Domani alle ore due Comitato segreto.

Sabato alle ore due seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Publicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e facoltà al Governo del Re per provvedere all'amministrazione della colonia;

Computo del tempo trascorso in servizio dai funzionari coloniali ed altri dipendenti dal Ministero degli affari esteri nei possedimenti d'Africa agli effetti della pensione;

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1890-91;

Contingente della leva di mare sui nati nel 1870;

Modificazioni alle obbligazioni ferroviarie autorizzate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3°).

La seduta è tolta (ore 5).